

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/2030 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 dicembre 2018**

**che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile ai depositari centrali di titoli nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 25, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («il Regno Unito») ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
- (2) Come annunciato nella comunicazione della Commissione del 13 novembre 2018 «Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 30 marzo 2019: un piano d'azione per ogni evenienza» <sup>(2)</sup> (il «piano d'azione per ogni evenienza»), un recesso senza accordo potrebbe comportare rischi in relazione a taluni servizi erogati ad operatori dell'Unione da depositari centrali di titoli («CSD») che sono già autorizzati nel Regno Unito («CSD del Regno Unito») e impossibili da sostituire a breve termine. Per prevenire tali rischi è giustificato, e nell'interesse dell'Unione e dei suoi Stati membri, garantire, per un periodo limitato, che i CSD del Regno Unito possano continuare a prestare i loro servizi nell'Unione dopo il 29 marzo 2019.
- (3) I CDS svolgono un ruolo essenziale sui mercati finanziari. La registrazione dei titoli in un sistema di scritture contabili («servizi di notariato») e la tenuta dei conti titoli al livello più elevato («servizi di tenuta centralizzata dei conti») aumentano la trasparenza e proteggono gli investitori, poiché garantiscono l'integrità dell'emissione e impediscono la duplicazione o la riduzione indebita di titoli. I CDS gestiscono inoltre i sistemi di regolamento titoli che garantiscono che le operazioni su titoli siano regolate in modo tempestivo e adeguato. Tali funzioni sono essenziali per il processo di compensazione e regolamento post-negoziazione e, in quanto tali, fondamentali per la stabilità finanziaria dell'Unione e dei suoi Stati membri. I sistemi di regolamento titoli sono essenziali anche per la politica monetaria in quanto sono strettamente correlati all'ottenimento di garanzie per le operazioni di politica monetaria. Inoltre, gli operatori di mercato in Irlanda si avvalgono dei servizi prestati da un CSD del Regno Unito per i titoli societari e i fondi indicizzati quotati costituiti ai sensi del diritto interno irlandese.
- (4) A decorrere dal 30 marzo 2019, i CSD del Regno Unito saranno dei «CSD di paesi terzi» e, in quanto tali, potranno prestare solo servizi di notariato e di tenuta centralizzata dei conti in relazione agli strumenti finanziari costituiti ai sensi del diritto di uno Stato membro se sono riconosciuti dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in appresso «ESMA») in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 909/2014. In assenza del riconoscimento dei CSD del Regno Unito, gli emittenti dell'Unione non potranno più avvalersi dei CSD del Regno Unito per registrare in un CSD mediante scrittura contabile i valori mobiliari costituiti ai sensi di tali disposizioni, come stabilito dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 909/2014. Questa situazione potrebbe mettere temporaneamente in difficoltà gli emittenti per quanto riguarda il rispetto dei loro obblighi legali. Come annunciato nel piano d'azione per ogni evenienza, è pertanto necessario che, in tale situazione eccezionale, le disposizioni legislative e di vigilanza che disciplinano i CSD del Regno Unito siano considerate equivalenti per un periodo di tempo strettamente limitato e in presenza di determinate condizioni, di modo che tali CSD possano continuare a prestare servizi di notariato e di tenuta dei conti nell'Unione.
- (5) A norma dell'articolo 25, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 909/2014, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di CSD ivi autorizzati sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

<sup>(1)</sup> GUL 257 del 28.8.2014, pag. 1.

<sup>(2)</sup> COM(2018)880 final.

